



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile del credito in Ricerca e Sviluppo

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

[Scopri di più](#)

La disciplina del **credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo**, introdotta per il periodo d'imposta 2020 dall'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#), e oggetto di proroga, **non fornisce indicazioni** circa il **trattamento contabile e l'iscrizione in bilancio del contributo** cui hanno diritto, nelle misure di legge, le aziende che **sostengono tali spese**.

Tale contributo appare assimilabile ad un **contributo in conto esercizio o a un contributo in conto impianti**, a seconda della **modalità di rilevazione dei costi ammessi alla agevolazione**.

Circa il momento della **rilevazione contabile**, deve ricordarsi che il bilancio è improntato al **principio di prudenza**, con la conseguenza che **tali contributi saranno iscrivibili solo quando esiste una ragionevole certezza del diritto a percepirli**.

Senza entrare nel merito di quali siano i costi di ricerca e sviluppo agevolabili, per la cui identificazione si rimanda alla normativa già citata, occorre ricordare che **la capitalizzazione dei costi per ricerca e sviluppo è soggetta** sia alla **norma civilistica** sia al **dettato dei principi contabili** che ne limitano l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali.

Nel caso di iscrizione di un **contributo in conto esercizio**, l'**Oic 12** al § 56 specifica che tali contributi *“Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri...omissis...”*.

In seguito all'introduzione del D.Lgs. 139/2015, dal 2016 i **costi di ricerca** vanno imputati a **Conto economico**. Ne deriva che, nel caso di sostenimento di **costi di ricerca** l'azienda potrà **iscrivere solo un contributo in c/esercizio che “controbilancerà” le spese sostenute**.

La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:

Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a

Contributi per Ricerca e Sviluppo



Il conto **Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella voce CII5-bis come credito tributario; il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà, invece, **nella voce A5**.

Diversamente, i **costi di sviluppo** possono ancora **essere capitalizzati**; in merito, l'Oic 24 prevede che per l'iscrizione dei costi di sviluppo **tra le immobilizzazioni immateriali, essi debbano:**

- riferirsi ad un **prodotto o progetto definito**, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un **progetto realizzabile e tecnicamente fattibile** per le quali l'impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;
- **essere recuperabili tramite i ricavi** che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

Tale iscrizione non potrà avvenire senza il **consenso del collegio sindacale**.

Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la **scrittura contabile da eseguire per capitalizzare le spese sarà la seguente:**

Costi di sviluppo relativi a a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La **prima voce verrà iscritta in BI2 e la seconda nella voce in A4**.

Il codice civile stabilisce, altresì, che **tali spese devono essere ammortizzate** in un lasso temporale pari alla **loro vita utile** e quando questa non fosse stimabile in un **termine di tempo al massimo quinquennale**.

Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se **residuano riserve disponibili sufficienti** a coprire **l'ammontare dei costi non ammortizzati**.

Se si procede alla **capitalizzazione di una spesa di sviluppo** in stato patrimoniale, occorrerà rilevare un **contributo in c/impianti**. La scrittura contabile in tal caso **sarà la seguente**:

Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Sviluppo

E anche in questo caso, come prima, il conto **Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella **voce CII5-bis** come credito tributario, mentre il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà nella **voce A5**.

In questo caso, però, **il contributo dovrà essere scontato**, in quanto dovrà partecipare alla **determinazione del risultato di esercizio**, sulla scorta della **durata in azienda dell'immobilizzazione immateriale** cui si collega.



A tal fine potranno trovare applicazione il:

- **metodo diretto**, che prevede la **diretta riduzione del costo sostenuto dell'immobilizzazione** a cui si riferisce il contributo agendo sull'abbattimento dell'ammortamento;
- **metodo indiretto**, che prevede la **rilevazione di un provento alla voce A5 “altri ricavi e proventi”** di conto economico e l'iscrizione di un risconto passivo a conto economico per tutta la durata del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione immateriale (in questo caso l'ammortamento non sarà abbattuto).